

Corte Straordinaria di Assise
DI TRENTO

Sent.

Reg. Gen.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

In nome di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte,
Vicegovernatore Generale del Regno

LA CORTE STRAORDINARIA DI ASSISE DI TRENTO

nelle persone di:

1. Delucchi cav. uff. Giuseppe Presidente

2. Toniolati " " Giuseppe

3. Fegh. Alessandro Roccaus

4. Viroli prof. Pianger

5. Liberi Benare

6. Casapelle Enrico

7. Roccaus Luigi Dante

Giudici popolari

con l'intervento del P. M. rappresentato dal S. cav. uff. Luigi Rigonelli e
ha pronunciato la seguente sentenza il S. cav. uff. Giovanni Trevisani

SENTENZA

nelle cause penale abruzzese

CONTRO

1. Höbel Sigfried di Mattia e di Maircyper

Rosa, n. 9, Laguarda il 8/7. 1906,

- irreperibile - continuata

2. Bertamini Giuseppe di Paolo e di Cuterpi

Teocari, nato a Imirne il 18/8. 1905, già
sedicente Ispettore dell'Ufficio Municipale di

Riva

- irreperibile - continuata

imputati

Hölzl: di collaborazione col tedesco invasore p. p. del
lett. 5 D.L. 27/7.1944 n. 159 e art. 1 D.L. 22/4.45 n. 142
e 51 G. P. M. G. per avere successivamente all'8 set-
tembre 1943, collaborato col tedesco invasore, for-
nendo allo stesso informazioni sul movimento
patriottico, provocando arresti, uccisioni, tor-
ture e deportazioni in campi di concentramento
in Germania.

Bertamini: del reato di cui all'art. 5 D.L. 27/7.1944
n. 159 e art. 1 D.L. 22/4.1945 n. 142, in collab. all'art.
51 G. P. M. G. per avere in Pavia e Trento, successi-
vamente all'8/9-1943, collaborato col tedesco invasore,
col farsi delatore di patrioti e aver causato gli
eccidi di Pavia, Sesto ecc. del 28/6.1944.

In esito all'odierno pubblico oratio di
battimento tenutosi in contumacia degli
imputati: -

Considerazioni in fatto e in diritto. -

Hölzl Sigfrido, nativo di Lagundo, laureato in scien-
ze commerciali all'Università di Lipsia, fu dai te-
deschi invasori nominato prima tenente delle S. I.
e poi Commissario della Gestapo di Trento. -

Organizzò il servizio di confidenti, che diede frutti
positivi poiché identificò il movimento che faceva capo
al conte Manzi e lo stroncò il 28-5-44 in delazione
di Von Stein, Lutterotti Fiore e Bertamini Costante con

numerosi ar-
restati e les-
sionati in
Trento.
conseguenze
del Tribunale
Trento. P.
dagini e
e il Be
cattura.
a quindi
niddetto
Hel' u
Toraggi,
Scenab
documen
la cop
rio Sup
riale i
O
afferm
ne al
Op
del q
mane
dal H
lungo

3
5

numerosi arresti e repressioni, veduta stante di aderenti,
arresto elementi agitatori a Cavalese e zone adiacente,
nonchè in Val Sugana. Quasi tutti costoro furono
torturati o inviati in campi di concentramento colle
conseguenze ben note o condannati all'impiccagione
dal Tribunale S.F. Dopo la liberazione le Questure di
Trento, Bolzano, Merano e questo P.M. compirono in-
dagini collettive, in esito alle quali fra gli altri Högl
e il Bertamini vennero perseguiti con mandato di
cattura, rimasto ineseguito per latitanza, e inviati
a giudizio di questa Corte sotto l'accusa di cui al
suddetto capo di imputazione. —

Hel' udienza vennero interviene parecchi testi (Bridi,
Toraggi, De Simone, Rosi, Torbati, Betta, Leoni, Bosis,
Scarbino, Cadonna, Coletti) e fu data lettura dei
documenti di causa. Fra questi ultimi interessanti
la copia di una lettera di Bertamini al Commis-
sario Supremo della Zona delle Trealpi e un memo-
riale inviato dal Högl al C.L.N. —

Osserva la Corte che le imputanze stanno ad
affermare la responsabilità degli imputati in ordi-
ne al reato loro ascritto. —

Quanto a Högl per i testi erussi è insabitato
che gli eccidi del 28-6-44 a Rovereto, Riva, Arco, Li-
mone e le torture ai sopravvissuti furono ordinate
dal Högl in combutta con Tyssef, da cui dopo
lunga confabulazione fu predisposta la lista delle

vittime e furono contrassegnati con una crocetta rossa
quelli che dovevano essere soppressi subito anziché ar-
restati. In più Högl assistette personalmente a mul-
teplici sedute di torture. Egli stesso come al Singolo per
arrestare Franchetti. Pure personalmente si recò a Car-
lese per l'arresto di insegnanti, di frati e di bojesi
e assistette ad interrogatori: se pur non assistette alle
relative torture è chiaro che le ordinò. Lo stesso
avvenne in Val Sugana. Testiene Högl nel suo
memoriale che egli era unicamente preposto alla
polizia interna con scopi amministrativi e culturali.
Nessuno ha ^(concepito) mai la Gestapo (Geheimnis Staats-
Polizei = polizia di Stato segreta) in funzione di ente
culturale, ammenochè dati i tempi e il capovolgimen-
to di ogni concetto non si giunga a ritenere mani-
festazioni culturali e assassinii e le torture più raf-
finate e degne di orde asiatiche. Ma la figura di
Högl è già finita in partenza: se fu nominato
capo di Gestapo vuol dire che venne riconosciuto adatto
a quelle funzioni. — Per circostanze accertate concre-
tano il reato rubricato sia obiettivamente sia subiecti-
vamente e pertanto l'imputato deve rispondere.
Il difensore ha sostenuto che ricorra nella specie
l'amnistia di cui al D. Pr. 26-5-45 n. 4. —
La Corte è di contrario avviso. Al riguardo ricorrono
certamente due dei casi di esclusione dall'amnistia
contemplati dal suddetto decreto all'art. 3. Invero

Hölzl rivestiva elevate funzioni (Capo della Gestapo per la provincia di Trento) e le serpie commesse furono particolarmente effaste e parecchi omicidi compiuti. Si dice che Hölzl non ha torturato né ammazzato nessuno. Ciò è lapalissiano: un capo della Gestapo non scendeva agli atti materiali, ma ne incaricava i materiali delle S.P. come sempre.

Quanto a Bertamini l'imputazione è avvalorata per i testi in via generale e per la sua lettera al Commissario Supremo in modo particolare. I testi hanno informato che Bertamini era una spia aniene a Luteroth e che era alle dipendenze del Comando di Polizia Germanica di Verona e di lì faceva la spola a Riva, a Trento, a Bolzano; era venuto spesso con Von Stein ed era venuto da Hölzl alla sede della Gestapo: apparentemente figurava essere ispettore ammiraglio; ~~faceva~~ viveva brillante, con macchine e compagnie tedesche. - Nella sua lettera citata per Bertamini rivendica il merito della scoperta e denuncia dei patrioti colle conseguenze avvenute il 28-5-44, confermando così quanto già era di conoscenza degli indagatori. - Che la lettera sia autentica non può essere dubbio. Essa fu ricambiata dalla segreteria e ne fu fatta copia dopo che numerosi patrioti ebbero a leggerla. Che è agire del Bertamini rivesta gli estremi del reato rubricato è certo. Né nei suoi riguardi può parlarsi di amnistia. Ricor-

rono due casi: 5) esclusione dal beneficio invocato. Le delazioni provocarono gli arresti e le torture e tali conseguenze erano prevedibili da chiunque. In più Bertamini faceva la spia al scopo di lucro, come risulta dagli atti.

Possono ad entrambi concedersi le attenuanti generiche in quanto risulta che in casi simili essi cercarono di attenuare le loro malefatte.

Conseguentemente alla pena di morte va sostituita la reclusione per trent'anni (art. 65 c.p.) Infine va applicato il condono di cui alla lettera c) dell'art. 9 D. Pres. 22-5-44 n. 4, riducendo di un terzo la pena sopra applicata. Accidentalmente vanno disposte l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la confisca dei beni e la condanna alle spese del giudizio.

ppm.

La Corte - r. e' art. 483 c.p.p.

Dichiara Bertamini Costante e Hölzl Sigfrido responsabili del reato loro ascritto e come tali, accordate le attenuanti generiche, li condanna alla pena di anni 30 di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla confisca dei beni e alle spese di giudizio. -

Dichiara condonati anni 10 della pena afflitta predetta. -

Trento 12 settembre 1949 -

De Luca

Microimpulsi

Annullata con verb. 10. 5. 1949 e rinviato lo stesso a nuovo esame della Corte d'Appello di Torino

1949/10/10